

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3189

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODIGIANI, ANGELINI PIERO, DE LORENZO, ROCELLI, PIRO,
BALZAMO, ANIASI, ALBERINI, BONIVER, CAPACCI, COLUCCI,
CRISTONI, D'ADDARIO, DELL'UNTO, FERRARINI, FINCATO,
MAZZA, PAVONI, POLVERARI, PRINCIPE, SALERNO, VAZZOLER,
MUNDO, FIANDROTTI**

Presentata il 29 settembre 1988

**Modifiche ed integrazioni alla normativa di tutela
delle acque dall'inquinamento**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della IX Legislatura fu presentata — da parte di un Comitato ristretto nominato in seno alla Commissione lavori pubblici della Camera — una proposta di modifica della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Nonostante persistenti diversità di vedute su alcuni punti del testo, si registrò in quella circostanza un vasto consenso sul valore complessivo della proposta formulata dal Comitato ristretto; lo scioglimento anticipato delle Camere, avvenuto poche settimane dopo la presentazione del testo, non consentì di proseguire l'esame.

Appare invece opportuno non interrompere lo sforzo — avvertito come ancora oggi necessario da parte dei presentatori della presente proposta — di un

aggiornamento e miglioramento della cosiddetta « legge Merli », a più di dodici anni dalla sua approvazione e dopo ripetuti e noti provvedimenti legislativi che nel tempo ne hanno ritardato l'applicazione e l'efficacia.

Il testo degli articoli, della presente proposta di legge, con esclusione dello articolo 13, è integralmente quello proposto in Commissione il 5 febbraio 1987.

Con l'articolo 1 si delineano le nuove competenze dello Stato, al quale competono — non con procedure legislative, ma di alta amministrazione — gli aggiornamenti della tabella A, la definizione dei limiti di accettabilità per le sostanze previste dalla direttiva 74/464 CEE, nonché l'avvio di sperimentazioni in alcuni bacini idrici per il raggiungimento di « obiettivi di qualità » dei corpi idrici. Quest'ultimo punto affronta tematiche

non previste dalla citata legge n. 319 del 1976, in armonia con le più recenti valutazioni ambientalistiche condotte in Europa.

L'articolo 2 ridefinisce le competenze delle regioni, di controllo e di programmazione.

L'articolo 3 e il successivo articolo 8 ridefiniscono le funzioni delle province, alle quali viene affidato un ruolo centrale, anche attraverso l'istituzione di strutture tecniche di controllo, che costituiscono la struttura portante di un'attività di vigilanza e di indirizzo tutt'ora di fatto assente nel nostro Paese.

L'articolo 4 integra le attuali competenze dei comuni.

Con l'articolo 5 si introducono novità rilevanti: ribadito il compito programmatico delle regioni (comma 1), si stabilisce che la gestione dei servizi di depurazione è affidata a « consorzi obbligatori », anche mediante la formazione di società che accanto agli enti locali prevedono la presenza di privati (comma 2). Con il comma 3 si stabilisce la nuova possibilità di concessioni per la costruzione e la gestione di detti impianti, con l'ultimo comma dello stesso articolo 4 si rimedia a una grave lacuna della legislazione esistente, che di fatto in questi anni ha consentito in determinate fattispecie l'impunità penale sia nei confronti degli inquinatori che dei pubblici amministratori che con troppa leggerezza hanno consentito l'allacciamento di scarichi inquinanti in fognature non provviste di idonei impianti di depurazione.

Con l'articolo 6 viene stabilito il principio del carattere progressivo delle tariffe e idoneo da coprire tutti i costi reali dei servizi.

Il capo II della legge (articoli 7, 8, 9, 10) è dedicato alle nuove strutture tecniche di controllo, su base provinciale, sopra citate.

Tali strutture costituiscono il vero e proprio centro periferico di controllo, dotato di mezzi operativi e di metodologie unificate per una lettura dei dati su base nazionale, e si configurano finalmente come l'inizio di una vera nuova « autorialità » di governo delle nostre acque.

Il comma 4 dell'articolo 8 fa giustizia di una mai cessata polemica contro l'invadenza di poteri che spettano ora alle unità sanitarie locali di cui è stata evidente l'impossibilità e l'incapacità di occuparsi di un problema così specifico.

L'articolo 12, completamente innovativo rispetto alla legislazione vigente, prevede agevolazioni fiscali al fine di incentivare il riciclaggio e il recupero energetico delle sostanze che possono inquinare.

L'articolo 13, non previsto nel testo della Commissione lavori pubblici del febbraio 1987, offre una indicazione sperimentale e concreta di quanto è possibile fare in attuazione del comma 3 dell'articolo 1.

La questione, non c'è neppure bisogno di sottolinearlo, è di straordinaria attualità e urgenza, e riguarda il contenimento del processo di eutrofizzazione dell'Adriatico, determinato — come è noto — in larga misura dal Po e dai suoi affluenti.

L'analisi dei processi di eutrofizzazione ha individuato nel fosforo l'elemento maggiormente responsabile della « concimazione » delle acque.

La normativa attuale, legge n. 319 del 1976 e successive modifiche o integrazioni, pone per i reflui di impianti di depurazione un limite generale di 10 mg/l di P prevedendo particolari restrizioni (0,5 mg/l di P) nel caso di scarichi che avvengono nei bacini a debole ricambio o in prossimità degli stessi (10 km).

La dimensione del problema determinatosi nel bacino dell'alto mare Adriatico, costringe all'adozione di norme di tutela dall'eutrofizzazione più adeguate nei territori collegati al bacino idrografico confluente nel mare Adriatico, imponendo valori assoluti inferiori ai 10 mg/l attuali o valori totali quantitativamente ammissibili per singoli bacini idrografici.

L'attenzione ai processi tecnologici di abbattimento del parametro fosforo è stata fino ad ora abbastanza marginale; oggi si pone l'esigenza di ricercare e proporre processi più sofisticati sia per contenuti tecnologici sia per i contenuti economici.

Fino a poco tempo fa, l'eliminazione del fosforo dalle acque di scarico negli impianti di depurazione poteva essere ottenuta soltanto con metodi di precipitazione chimica.

Per raggiungere concentrazioni di 0,2-0,5 mg/l occorre il cosiddetto impianto di 3° stadio, composto da una sezione di flocculazione, seguita da una sezione di flottazione oppure di filtrazione.

Il costo del reagente può variare da 3 a 4 lire per ogni grammo di fosforo eliminato, in base a calcoli stechiometrici.

Considerando che ogni abitante equivalente apporta circa 2 g di fosforo giornalmente da eliminare con metodi chimici quando lo scarico finisce in un lago, si può con approssimazione stimare che il solo costo teorico del reagente ammonta a 2.200 lire per abitante all'anno; nell'area del bacino del Po, interessata da scarichi di circa 30 milioni di ab/equivalenti, ciò significherebbe — se tutto il territorio delle regioni padane fosse finalmente dotato di un completo controllo degli scari-

chi — un costo di oltre sessanta miliardi per ogni anno di gestione!

Considerando inoltre che ogni grammo di fosforo eliminato genera 6 grammi di fango ossia 12 per abitante al giorno e sapendo che la produzione di fango senza la defosfazione chimica è di 54 g per abitante al giorno, si può calcolare che il costo per lo smaltimento del fango aumenta di oltre il 22 per cento.

Da una decina di anni in Europa e negli USA si stanno facendo studi per scoprire metodi scientificamente più raffinati e più economici per la eliminazione del fosforo, ai quali hanno fatto seguito numerose applicazioni concrete, in rapido sviluppo, basate sulla proprietà di certi batteri di assimilare in certe condizioni una quantità di fosforo superiore a quella strettamente necessaria per la sintesi di nuove cellule.

Il processo crea poi le condizioni di vita ideali per questo tipo di batteri consentendo lo sviluppo di fango attivo con maggiore contenuto specifico di fosforo.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

COMPETENZE IN MATERIA DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE

ART. 1.

(Competenze dello Stato).

1. All'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La allegata tabella A è aggiornata, anche con l'integrazione di nuovi parametri, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità e le regioni, tenendo conto delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche ed in osservanza delle direttive della Comunità europea. Gli aggiornamenti devono essere finalizzati ad una sempre migliore tutela della salute, della qualità dei corpi idrici, della flora, della fauna e dell'ambiente in generale e non devono comunque comportare rischi per la salute e conseguenze negative apprezzabili per la qualità dei corpi idrici ».

2. Al fine di prevenire i rischi per l'ambiente associati alla presenza negli scarichi idrici di sostanze chimiche attualmente non previste dalla tabella A, allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, il Ministro dell'ambiente provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ad integrare la medesima tabella, con l'adozione di limiti di accettabilità applicabili alle sostanze previste dalla direttiva 76/464 CEE, concernente l'eliminazione dell'inquinamento delle acque da sostanze pericolose.

3. Il Ministro dell'ambiente individua uno o più bacini idrografici in cui rea-

lizzare una sperimentazione, secondo le competenze della presente legge, anche attraverso apposite convenzioni, al fine di definire criteri e metodologie in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e in relazione agli usi compatibili, nonché i relativi modelli organizzativi di gestione e di controllo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990. Sulla base dei risultati di tale sperimentazione il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre 1989.

ART. 2.

(Competenze delle regioni).

1. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituita dalla seguente:

« *b)* la direzione del sistema di controllo di tutti gli scarichi anche mediante emanazione di norme integrative e di direttive attinenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, alla raccolta ed elaborazione dei dati; ».

2. La lettera *d)* del primo comma dello stesso articolo 4 è sostituita dalla seguente:

« *d)* il coordinamento delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici di cui al successivo articolo 7 e di accantonamento ed elaborazione dei relativi dati, nonché la definizione della rete regionale dei dispositivi per il controllo qualitativo e quantitativo degli stessi; ».

3. Dopo la lettera *d)* del primo comma del medesimo articolo 4, è aggiunta la seguente:

« *f)* il coordinamento delle operazioni di accatastamento ed elaborazione dei dati relativi alle opere costituenti i servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione ».

4. Agli scarichi delle unità geologiche profonde si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Detti scarichi devono in ogni caso essere autorizzati.

ART. 3.

(Competenze delle province).

1. L'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« ART. 5 - 1. Le province provvedono ad effettuare:

a) il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, anche mediante installazione, manutenzione e gestione, della rete regionale degli inerenti dispositivi di controllo, nonché l'accatastamento e l'elaborazione dei relativi dati;

b) il catasto di tutti gli scarichi idrici, pubblici e privati, ovunque recapitanti;

c) il catasto dei dati relativi alle opere costituenti i servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione;

d) il controllo degli scarichi pubblici e privati nei corpi d'acqua superficiali, il controllo degli scarichi produttivi, ivi compresi quelli di liquami zootecnici, e di quelli civili non adibiti ad abitazione recapitanti sul suolo o nel sottosuolo, nonché il controllo degli scarichi delle pubbliche fognature sul suolo o nel sottosuolo;

e) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;

f) il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde.

2. Le province sono tenute a trasmettere una relazione annuale sullo stato di efficienza e funzionalità degli impianti di depurazione entro il 31 marzo alla regione, e contestualmente al Ministro del-

l'ambiente, redatta sulla base di un modello unificato predisposto dal Ministero dell'ambiente. Decorsi 60 giorni dal termine predetto, la regione provvede alla nomina di un Commissario *ad acta* entro il mese successivo. In caso di inerzia regionale, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva.

3. Le province provvedono all'istituzione delle strutture tecniche di controllo di cui all'articolo 8 nonché alla loro gestione amministrativa e finanziaria.

ART. 4.

(Competenze dei comuni).

1. L'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 - 1. I comuni o i loro consorzi provvedono al controllo degli scarichi degli insediamenti civili che abbiano recapito direttamente sul suolo e nel sottosuolo.

2. I comuni, o i consorzi che gestiscono il pubblico servizio di depurazione, provvedono al controllo degli scarichi degli insediamenti allacciati alle pubbliche fognature.

3. I consorzi costituiti a norma del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono gestire i pubblici servizi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate. Tali consorzi sono considerati insediamenti produttivi e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge ».

CAPO II.

I SERVIZI

ART. 5.

(Gestione dei servizi).

1. Le regioni individuano ambiti territoriali ottimali per la gestione di servizi pubblici di collettamento e depurazione delle acque.

2. La gestione di tali servizi è affidata a consorzi obbligatori tra i comuni territorialmente interessati, anche mediante società cui partecipino in maggioranza gli enti locali e altri enti pubblici, nonché soggetti privati. Ove l'ambito ottimale coincida con il territorio comunale, i servizi possono essere gestiti dal comune. Ove la regione non provveda alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva.

3. La realizzazione di impianti di depurazione ai sensi della presente legge può essere affidata in concessione di costruzione ed esercizio esclusivamente sulla base di una convenzione tipo, approvata dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, che preveda le modalità di definizione del piano finanziario, il limite massimo di contributo pubblico, i criteri di riscossione delle tariffe, le ipotesi di revoca e decadenza della concessione, la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, dei collaudi e dei controlli per l'intero periodo concessionale.

4. Agli amministratori comunali o consortili che consentono l'allaccio al depuratore consortile da parte di terzi, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319, qualora si verifichi, in concorso o per omissioni d'atti d'ufficio, uno degli eventi vietati dallo stesso articolo.

ART. 6.

(Tariffe dei servizi).

1. Le tariffe devono assicurare l'integrale finanziamento dei costi di gestione dei servizi di depurazione e devono avere carattere progressivo, in funzione della quantità dello scarico e della sua qualità.

2. Le tariffe sono fissate dalle regioni entro il 30 giugno di ciascun anno sulla base di una formula tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro delle finanze.

CAPO III.

STRUTTURE DI CONTROLLO

ART. 7.

(Strutture centrali).

1. Il coordinamento tecnico-scientifico delle attività di controllo di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle di cui alla presente legge, è esercitato dal Ministro dell'ambiente, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA), nonché, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti e dipartimenti universitari. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il 1987, lire 1.500 milioni per il 1988 e lire 1.500 milioni per il 1989.

2. A fini di supporto, anche organizzativo, dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente stipula apposite convenzioni con i predetti enti ed organismi a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 10.

ART. 8.

(Strutture tecniche di controllo).

1. Le strutture tecniche di controllo di cui all'articolo 3 sono dotate di autonomia operativa e funzionale ed esercitano le seguenti attività nell'ambito del territorio provinciale:

a) vigilanza e controllo su tutti gli incarichi ai sensi di quanto previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) vigilanza e controllo sulle acque superficiali e sotterranee, interne e marine, pubbliche e private, ai sensi della legge 10 maggio 1986, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni e dei decreti del Presidente della Repubblica 8

giugno 1982, n. 470, e 3 luglio 1982, n. 515;

c) supporto tecnico e consulenza agli enti locali in materia di tutela delle acque;

d) gestione dei dispositivi per il controllo dei corpi idrici di cui alla lettera a) dell'articolo 3.

2. Gli operatori delle strutture di controllo hanno libero accesso alla proprietà pubblica e privata per l'esecuzione delle funzioni previste dalla presente legge e possono raccogliere quanto necessario all'espletamento dei compiti di polizia amministrativa. A tal fine, detti operatori sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal presidente dell'amministrazione provinciale.

3. Agli addetti alla vigilanza, ai fini dello svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dalla presente legge, è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

4. Le strutture tecniche di controllo trasmettono i risultati della loro attività a quella dei servizi sanitari nazionali territoriali competenti, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti in base alla legge 23 dicembre 1978, n. 883, in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

5. Il Ministro dell'ambiente, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto di ricerca sulle acque, definisce e aggiorna la normativa tecnica che le strutture sono tenute ad osservare e la relativa dotazione strumentale minima.

6. Al fine di ottimizzare e specializzare l'impiego delle risorse e delle strutture disponibili, le modalità di coordinamento dell'attività di controllo delle strutture tecniche provinciali e delle attività delle strutture del servizio sanitario nazionale, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro della sanità, sentiti, rispettivamente il Comitato nazionale per l'ambiente e il Consiglio sanitario nazionale.

ART. 9.

(Personale delle strutture tecniche di controllo).

1. In ogni provincia il numero minimo di addetti alle strutture di controllo non può essere inferiore alle 25 unità. L'organico è ripartito tra i servizi amministrativi, tecnici e di vigilanza in ragione, rispettivamente, del 10 per cento, 30 per cento e 60 per cento. I servizi tecnici prevedono laureati in biologia, chimica, farmacia, geologia, ingegneria, scienze naturali, matematiche, statistiche ed informatiche, medici con specializzazioni in microbiologia e batteriologia.

2. Le province, ai fini della costituzione delle strutture tecniche di controllo provvedono ad individuare le rispettive piante organiche entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le deliberazioni di approvazione delle piante organiche delle strutture tecniche di controllo determinate ai sensi del comma 2 non sono sottoposte all'approvazione della commissione centrale per la finanza locale.

4. In sede di prima attuazione, le province, ai fini della costituzione delle strutture tecniche di controllo, si avvalgono di personale in servizio anche presso altre amministrazioni pubbliche. A tali fini, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale interessato presenta domanda irrevocabile di trasferimento al presidente della provincia per essere assegnato, con livello funzionale retributivo non inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di appartenenza alle strutture tecniche di controllo. Il Ministro dell'interno è autorizzato a trasferire dai comuni alle province interessate contributi erariali corrispondenti alle spese dell'eventuale personale trasferito. Il trasferimento è comunque subordinato all'assenso dell'amministrazione di appartenenza e di destinazione, ad esprimere entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Ai fini del

trasferimento viene data preferenza ai soggetti appartenenti a ruoli funzionali analoghi a quelli previsti nell'organico delle strutture tecniche di controllo.

5. Le province si avvalgono altresì del personale di cui al contingente unico regionale previsto dall'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 318. Le province richiedono alla regione l'assegnazione alle strutture tecniche di controllo di tale personale che abbia qualifiche uguali o equiparabili a quelle previste dalle piante organiche determinate.

6. Espletate le procedure di cui ai commi 4 e 5 le province provvedono a bandire concorsi per la copertura delle eventuali residue disponibilità di posti di organico di cui al presente articolo.

ART. 10.

(Finanziamenti alle province).

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui alle amministrazioni provinciali per l'acquisto delle attrezzature tecniche delle strutture di controllo. Per detti mutui sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133.

2. La quota capitaria prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è elevata, per il solo anno 1988, a lire 2.130 per abitante.

3. Per le finalità del presente articolo, il fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 318, del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1986, è incrementato, per l'anno 1988, di lire 4.600 milioni relativamente alla quota attribuita alle province.

4. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale delle strutture tecniche di controllo è, inoltre, autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989.

5. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad aumentare alle province il trasferimento ordinario di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 318 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1986:

a) di lire 20 milioni annui per ciascuna amministrazione provinciale, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle strutture di cui all'articolo 7;

b) di lire 25 milioni annui per ciascun addetto con decorrenza dal mese in cui sono assunti i vincitori dei concorsi di cui al comma 6 dell'articolo 9.

6. Le modalità di applicazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente su proposta dell'Istituto superiore della sanità e dell'IRSA, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale.

ART. 11.

(Oneri finanziari).

1. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 10, valutato in lire 81.600 milioni per l'anno 1988, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1988 e successivi dall'accantonamento « Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane) » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988 1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 7 e dal comma 4 dell'articolo 10, valutato in lire 500 milioni

per il 1988, e 29.550 per il 1989, si procede utilizzando gli stanziamenti iscritti nel Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale, previsto nel Fondo speciale in conto capitale, tabella C, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

ART. 12.

(Agevolazioni fiscali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze su proposta del Ministro dell'ambiente, è autorizzato a definire agevolazioni fiscali nei confronti dei titolari delle imprese che usano, quale sistema di smaltimento, il riciclaggio dei residuati della depurazione o il loro utilizzo ai fini di recupero energetico. A tali imprese si applicano altresì le agevolazioni creditizie agli investimenti previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1982, n. 915.

ART. 13.

(Norme per la salvaguardia dalla eutrofizzazione delle acque marine e lacustri nel bacino idrografico del Po).

1. Nelle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna il limite di accettabilità dei reflui di impianti di depurazione delle acque per il parametro fosforo è di 2 mg/l in sostituzione del limite di 10 mg/l fissato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319. Tale riduzione va attuata senza introdurre nelle acque elementi derivanti dall'utilizzo di reagenti che alterino le caratteristiche chimico-fisiche dello scarico e di fanghi di supero.

2. La norma si attua per impianti di depurazione liquami provenienti sia da scarichi civili che da scarichi produttivi.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni dovranno predisporre un piano di adeguamento degli impianti già realizzati e funzionanti indicando per ciascun im-

pianto i tempi entro i quali dovranno essere effettuati gli adeguamenti impiantistici necessari.

4. Gli impianti di depurazione esistenti dovranno essere adeguati alla norma limite per il valore fosforo entro il 31 dicembre 1992. I nuovi impianti dovranno essere adeguati alla presente normativa sin dal loro avviamento.

5. Nel bacino idrografico interessato dal presente articolo, le tariffe di cui all'articolo 6 dovranno essere compensative anche degli oneri di ammortamento degli investimenti necessari ad ottenere i valori di scarico di cui al comma 1.